

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. ANTONIO COMMISSO
AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 30/03/2026

Oggetto: Reintroduzione dell'esenzione dalla ritenuta per i premi agli atleti inferiori a 300 euro

Il Governo con D.L. 27 marzo 2026, n. 38 ([GU Serie Generale n. 72 del 27-03-2026](#)), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, ha **reintrodotta l'esenzione dalla ritenuta d'acconto per i premi di importo annuo non superiore a 300,00 euro**.

In altri termini, per i premi versati **ai soli atleti** in relazione ai risultati ottenuti in manifestazioni sportive dilettantistiche **dal 28 marzo 2026** (data entrata in vigore del Decreto) **sino al 31 dicembre p.v. non si applicano le ritenute alla fonte previste**, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, ASD o SSD al medesimo atleta **non supera l'importo complessivo di 300,00 euro**; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

L'esenzione in questione ha ancora carattere **provvisorio** in quanto valida solo sino al 31/12/2026. L'auspicio è che vengano reperite risorse per rendere stabile la misura e porre fine all'incertezza normativa ingenerata dai continui interventi normativi che si sono susseguiti sul punto negli ultimi anni ed in particolare negli ultimi mesi.

Sul punto si ricorda che la Riforma dello Sport ha previsto che le somme versate a titolo di premio ad atleti (ma anche tecnici, ai quali però non si estende la norma agevolativa in questione) per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive da parte dei suddetti soggetti sono soggette a **ritenuta "ordinaria" pari al 20%** (ex art. 30, co. 2, D.P.R. n. 600/1973, ora abrogato e sostituito dall'art. 45, co. 2, TU Versamenti e Riscossione)*.

*

Si ricorda che il Decreto Legge in commento dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'iter parlamentare e delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo

* I soli premi riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche sono soggetti a ritenuta a titolo d'acconto pari al 4%.